Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/4979/2021
Roma, 2 dicembre 2021

AL Sig. Alberto Agostini
c/o Avv. Gianluca Nasuti
Tramite pec: gianluca.nasuti@ordineavvocatisv.it

E

Alla Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, per conoscenza

CR Lazio
SSD Anzio Waterpolis
Tramite pec: anziowaterpolis@pec.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Sig. Alberto Agostini (tess. FIN 122553)– Procedimento 17/FIN/2021; Decisione 7/2021 del 30/11/2021.

Con la presente si trasmette il provvedimento depositato in data odierna.

"*"Il giorno 30/11/2021, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi*

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 05.11.2021 deferiva al Tribunale Federale – I sezione l'atleta ***Alberto Agostini*** *per la violazione dell'art 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25, comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione agli artt. 21.13 e. 21.14 del Regolamento Tecnico di Pallanuoto;*

- la contestazione nei confronti del soggetto deferito muoveva dalle lesioni riportate dall'atleta Antonio Vittorioso a causa di un colpo inferto, in modo asseritamente volontario, dal soggetto deferito durante l'incontro di allenamento di pallanuoto del 24.09.2021 tra le società AS Roma Nuoto e Anzio Waterpolis, presso l'impianto del Foro Italico in Roma;

- il soggetto deferito, ritualmente patrocinato, presentava una memoria difensiva e richiedeva testimonianze a propria discolpa, riconducendo il contatto tra il medesimo e l'atleta Vittorioso a un contrasto di gioco e al tentativo di divincolarsi dall'avversario durante una marcatura, e dopo avere ricevuto un colpo ;

- all'udienza del 26.11.2021, il P.F., previa istanza di ammissione prove, rassegnava le conclusioni chiedendo la squalifica commisurata al numero delle giornate già effettivamente scontate dall'atleta Agostini per effetto della sospensione dall'attività subìta e applicata dalla di lui società di appartenenza; il difensore del deferito non si opponeva alla richiesta del P.F.;

- il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, verificata la sanzione comminata dalla società a carico del proprio atleta, ovvero della squalifica per n. 8 (otto) giornate di campionato, e l'effettiva applicazione della stessa non schierando il deferito per n. otto partite di campionato, rinviava per la decisione all'udienza del 30.11.2021

RITENUTO CHE

- l'incolpazione si fonda su un colpo violento e volontario inferto dal deferito ad Antonio Vittorioso;

- i certificati medici danno conto delle gravi lesioni subìte dal Vittorioso, consistite in una frattura facciale e in una frattura all'orbita di un occhio (cfr cartella clinica in atti);

- il soggetto deferito nega di avere attinto l'atleta avversario con volontarietà, più in particolare, giustificava il contatto giacché istintivamente si girava e lo colpiva dopo avere ricevuto a sua volta un colpo alla nuca;

- le testimonianze raccolte dalla Procura descrivono il fatto violento, in particolare, l'atleta Federico Lapenna, capitano e compagno dello stesso Agostini nella compagine della soc. Anzio, confermava in modo circostanziato la versione della parte offesa;

- pertanto, l'illecito contestato deve ritenersi provato;

- la società Anzio ha ritenuto motu proprio di sospendere cautelativamente il proprio atleta dall'attività agonistica e federale;

- ai fini della determinazione della sanzione risulta congrua la richiesta del P.F. di applicare la sanzione della squalifica di 8 giornate dalle gare del campionato di appartenenza di Agostini, pari a quelle comminate dalla propria società, e allo stato già scontate dall'atleta;

P.Q.M.

Il tribunale, visti gli atti sentite le conclusioni delle parti e le concordi conclusioni del Procuratore Federale e dell'avvocato del deferito, irroga all'atleta Alberto Agostini la sanzione della squalifica di 8 giornate per violazione delle norme Regolamentari di cui al deferimento, da ritenersi già scontate sulla base della verifica degli atti in deposito."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza